

STATUTO

BIOCHEMTEX S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTONA AL STRADA RIBROCCA
11

Numero REA: AL - 224380

Codice fiscale: 04740320967

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO
UNICO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'Atto N. 3364/1960 di Repertorio

S T A T U T O

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società è denominata "**BIOCHEMTEX S.P.A.**".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Tortona (AL) e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) lo studio, la progettazione, la fabbricazione, la manutenzione, la compravendita e la permuta di impianti, macchinari ed attrezzature per i settori chimico, meccanico e delle materie plastiche;
- b) l'installazione e l'assistenza all'installazione di impianti, macchinari ed attrezzature per l'industria chimica, meccanica e delle materie plastiche;
- c) la prestazione di consulenza industriale e/o commerciale;
- d) l'attività di compravendita, esercizio e sfruttamento di brevetti, Know-how e simili.

Essa potrà inoltre compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonchè prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

ARTICOLO 4 - DURATA

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e centesimi zero zero) diviso in numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 6 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Nella ipotesi in cui un socio (d'ora in poi "socio alienante") intenda "trasferire" a terzi, tutte o alcune delle proprie azioni, dovrà farne prima offerta (d'ora in poi "denuntiatio"), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci, indicando il numero delle azioni ed il corrispettivo richiesto.

Con il termine Trasferire, di cui al precedente capoverso, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita ed assegnazione ai sensi degli artt. 2796 c.c. e 2798 c.c. e fusione) in forza del quale si consegua, attraverso una o più transazioni, in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o di diritti reali (usufrutto) sulle azioni della società ovvero dei diritti di opzione su dette azioni.

In detti casi gli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale, hanno diritto di prelazione per l'acquisto, diritto che può essere esercitato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro

venti giorni dal ricevimento della denunziatio, al socio alienante ed agli altri soci (nel domicilio risultante dal libro soci), nella quale dovrà essere contenuto il proprio impegno ad acquistare, alle condizioni indicate nella denunziatio, tutte le azioni di spettanza. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci le azioni oggetto del trasferimento verranno divise tra i soci in proporzione alla percentuale posseduta da ciascuno di essi, sulla base di apposito prospetto di riparto redatto dall'Organo Amministrativo.

Una volta esercitata la prelazione, le parti saranno obbligate ad effettuare il trasferimento nei successivi venti giorni, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

In caso contrario, il socio alienante, che nei venti giorni successivi alla comunicazione della denunziatio non abbia ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto, potrà trasferire liberamente, nei sei mesi successivi ed alle medesime condizioni contenute nella denunziatio, le azioni offerte in prelazione.

Nella ipotesi di trasferimento a terzi a titolo gratuito di tutte o alcune delle proprie azioni, il socio alienante sarà tenuto, nel rispetto della procedura sopra indicata, a farne previa offerta in opzione agli altri soci. I soci che intendano esercitare detta opzione, la quale dovrà

essere esercitata per tutte le azioni offerte in prelazione saranno tenuti a corrispondere una somma di denaro il cui valore sarà determinato convenzionalmente dalle parti o in caso di disaccordo da un arbitratore, destinato dalle parti, il quale opererà tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti nonché della sua posizione nel mercato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

Quanto disposto per l'alienazione delle azioni è applicabile anche per il trasferimento del diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c..

Non è soggetto ad alcun vincolo statutario di circolazione, e pertanto non è soggetto a prelazione la concessione in pegno delle azioni e l'escussione da parte del creditore pignoratizio delle azioni concesse in pegno.

Le azioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA PRELAZIONE ED ALLA OPZIONE

In tutti i casi indicati nell'articolo precedente è in facoltà degli aventi diritto alla prelazione ed alla opzione di rinunciare al loro diritto mediante comunicazione scritta inviata al socio alienante, con dispensa del socio alienante dalla intera procedura di cui all'articolo 7) dello statuto.

ARTICOLO 9 - RECESSO

I soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima

dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge .

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, come risultanti dal libro soci. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un socio o da un terzo nei limiti con-

sentiti dalla normativa vigente. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ca-

so di sua assenza, impedimento o rinuncia, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita e din numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 12 - MAGGIORANZE PER ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

ARTICOLO 13 - VERBALIZZAZIONE

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'Organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci

ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 15 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da due a sette, a discrezione dell'Assemblea.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ARTICOLO 16 - POTERI

Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali l'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'assemblea.

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla

sede sociale purchè nell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, anche temporaneo, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età, con lettera raccomandata ovvero mediante telefax o telefax spediti cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni Consigliere e Sindaco Effettivo o con telex o telefax o e-mail inviati ventiquattro ore prima.

Le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.

Sono valide le riunioni anche se non convoate purchè vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'Ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 19 - DECADENZA

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più Amministratori, ma non la maggioranza, i rimanenti Consiglieri provvedono a sostituirli col voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati

dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dell'esercizio dei poteri delegati il Presidente ed il Comitato Esecutivo sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio stesso ma, in ogni caso, con periodicità almeno semestrale. Gli organi delegati sono altresì tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge, secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in ogni caso con periodicità almeno semestrale.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di Consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

L'organo amministrativo è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori.

ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o dal segretario, fanno piena prova, salvo diversa di-

sposizione di legge.

ARTICOLO 23 - COMPENSO

Il Compenso all'Organo Amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina o, ove sia nominato nell'atto costitutivo, nella prima riunione di questa.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare all'atto della determinazione del compenso di cui prima, un'indennità denominata "trattamento di fine rapporto amministratori" da erogarsi ad avvenuta cessazione della carica (per scadenza e per revoca del mandato o per dimissioni o per altri motivi).

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24

la gestione sociale è controllata da un Collegio Sinda-

cale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Al Collegio Sindacale, oltre al controllo della gestione sociale, è attribuita la revisione dei conti, ove consentito dalla legge ed ove l'assemblea non abbia diversamente disposto attribuendo la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione avente i requisiti di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di revisione legale dei conti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La retribuzione annuale dei sindaci dev'essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura non inferiore alle tariffe professionali vigenti.

I partecipanti alle riunioni del Collegio Sindacale possono intervenire a distanza mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26 - UTILI

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale saranno distribuiti fra i soci, salvo che l'Assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

ARTICOLO 27 - VERSAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 29

Qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbi-

trale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Sono escluse dal presente articolo le controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

In originale firmato:

Giovanni Bolcheni

Maria Paola Cola (sigillo del notaio)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.